

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 febbraio 1964, presso la Sede della Ditta
Aguzzoli Guido, con sede in Carpi - Via Achille Grandi, 1;

t r a

i Sigg. AGUZZOLI GUIDO in rappresentanza della Ditta, assistito
dal Sig. ZANASI Ezechiele, dell'Associaz. Picc. e Medie Ind. di
Modena;

ed

I Sigg. BORSARI Giuseppe, in rappresentanza della FIOM/CGIL, e
BERNINI GianCarlo, in rappresentanza della FIM/CISL;

si é stipulato

il seguente accordo, da valere a partire dal 1° gennaio 1964
ai sensi del CCNL 17/2/63 per i dipendenti dell'industria Metal-
meccanica che si intende qui richiamato ad ogni effetto. -

ART. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che, data la caratteristi-
ca della produzione basata su elementi di alta specializzazione,
non sarebbe comunque possibile reperire un soddisfacente collega-
mento del premio ad elementi obiettivi e positivi, per cui non é
possibile istituire la parte variabile.

ART. 2

A tutti gli operai dipendenti a partire dal 1° gennaio 1964, ver-
rà corrisposta la somma oraria di L. 17,50 a titolo di indennità
vestiaria da corrispondersi su tutte le ore effettivamente lavo-
rate.

ART. 3

A partire dal 1° gennaio 1964 verrà corrisposta una indennità nel-
la misura del 2% delle paghe e stipendi minimi tabellari, non essen-
do possibile reperire i dati necessari per la istituzione della par-
te variabile, le parti concordano di concedere un'altra indennità
forfettaria del 3%. Tali premi (2% + 3%) saranno computati su tut-
ti gli istituti contrattuali di legge (ferie, festività, gratifica
natalizia, ed eventuali indenn. licenz.)

ART. 4

Con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i Sinda-
cati dichiarano soddisfatte le richieste concernenti il premio di
produzione.

ART. 5

Il presente accordo andrà a scadere il 31/ dicembre/1964.=

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO . -

Seguono firme